MIC|MIC_IC-CU|09/01/2026|0000021-A - Allegato Utente 1 (A01)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, con sede in Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma, C.F. 00608860581, rappresentato dal Dott. Giuliano Genetasio, nella qualità di Direttore, d'ora in poi denominato più brevemente "ICCU".

E

L'Università Telematica e-Campus, **Dipartimento di Scienze Umane e Sociali -DiSUS**, in seguito denominato "DiSUS" con sede in Novedrate (Co), alla Via Isimbardi 10, c.f. 90027520130 - p.iva 03227780131, legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Marco Margarita, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo**.**

VISTO CHE L'ICCU

- promuove e coordina iniziative nel settore della catalogazione e digitalizzazione, della valorizzazione, della fruizione dei beni bibliografici, in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
- promuove e coordina l'elaborazione di normative nazionali e diffonde norme e standard internazionali, garantendo l'uniformità del catalogo e la produzione di strumenti bibliografici di controllo;
- svolge attività di formazione, didattica e aggiornamento delle competenze, elaborando prodotti didattici tradizionali e a distanza;
- partecipa a progetti europei ed internazionali in materia di diffusione dell'informazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale;
- promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali;

E CHE DiSUS

- nell'ambito delle sue finalità istituzionali e dei temi di ricerca trattati è interessato ad avviare una collaborazione finalizzata all'effettuazione di alcuni incontri di formazione per bibliotecari e catalogatori che lavorano sul patrimonio manoscritto ed alla promozione delle attività svolte congiuntamente in tale ambito;

CONSIDERATO CHE

le Parti sono interessate alla realizzazione di attività didattiche, scientifiche, di ricerca e di formazione di comune interesse.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo

L'ICCU e DiSUS concordano di promuovere iniziative e prodotti nei vari settori di interesse comune, in primo luogo nello sviluppo e diffusione degli standard e delle normative catalografiche, nello sviluppo di attività didattiche e di formazione nell'ambito della catalogazione, della digitalizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentario facendo uso di tecnologie digitali applicate alle discipline umanistiche.

Art. 2 Impegni delle parti

Durante il periodo di vigenza dell'Accordo, l'ICCU potrà concordare con DiSUS attività di collaborazione scientifica, di ricerca, di formazione e didattica.
Nell'ambito del presente Accordo sono regolati anche i rapporti tra ICCU e DiSUS concernenti l'attivazione di tirocini curriculari a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di Specializzazione, master. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Per ciascun tirocinante, in base al presente Accordo, verrà predisposto un Progetto Formativo che sarà parte integrante del presente accordo.
L'ICCU e DiSUS realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Referenti, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi delle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall'art. 3,6 comma, D. Lgs. n.81/2008

Art. 3 Durata dell'Accordo

La durata del presente accordo è convenuta dalle parti in tre anni (3) decorrenti dalla data di firma del presente accordo e comunque fino al 31 dicembre 2027 e si intende rinnovata per pari periodo, salvo la possibilità di recesso da entrambe le Parti. Il presente Accordo potrà essere rescisso da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento, attraverso preavviso scritto da far pervenire 30 giorni prima della rescissione alla controparte e fatto salvo il completamento delle eventuali attività in corso al momento della rescissione.

Art. 4 Referenti

Ciascuna delle Parti indica un referente dell'Accodo.

Per l'ICCU: dott.ssa Elisabetta Castro

Per DiSUS: prof.ssa Martina Pantarotto

Le parti stabiliscono altresì di informare tempestivamente la controparte di qualsiasi variazione nell'indicazione dei referenti resasi necessaria.

Art. 5
Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.
Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Accordo.
Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art .6

Tutela dati personali

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) ed alla normativa italiana (D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101) con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 7

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti medesime.

Art. 8

Riservatezza

Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 5 e 6 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza

per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.
Si dà atto che dalla presente disposizione come dal presente Accordo non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

Art. 9

Codice Etico

Il DiSUS e l'ICCU dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, ai cui principi etico comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 11

Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Art. 12

Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica al contratto necessaria della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 13

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.

Art. 14

Registrazione

Il presente Accordo, firmata digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge. Il presente atto si compone di 15 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Roma,

Per l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche-ICCU

Dott. Giuliano Genetasio

Firmato digitalmente da
Giuliano Genetasio
CN = Giuliano Genetasio
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

Per l'Università Telematica E-Campus Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - DiSUS
Il Legale rappresentante

Dott. Marco Margarita